

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, secondo i criteri di cui al D.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per i tributi comunali.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente è finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e a potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'Ufficio Tributi comunale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. (L'istituto dell'accertamento con adesione si applica esclusivamente agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. - *(comma abrogato dal 01/01/2005)*
L'istituto dell'accertamento con adesione si applica esclusivamente agli accertamenti che liquidano un importo totale di 60 gg. (comprensivo di imposta, sanzioni ridotte ad 1/4, interessi e spese di notifica) non inferiore a € 300,00; tale istituto non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni (comma in vigore dal 01/01/2005)
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo di tale istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità del medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.
5. Per l'applicazione dell'istituto l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

CAPO II

Procedimento per la definizione dell'accertamento

Art. 3 – Competenza

1. Competente alla definizione è l'Ufficio Tributi del Comune.
2. Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Tributo o altro impiegato dallo stesso delegato.

Art. 4 – Avvio del procedimento

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso, invia allo stesso un invito a comparire.
 2. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 3. L'invito a comparire è comunicato ai soggetti di cui al comma 1 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante il servizio dei messi comunali.
 4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 5. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 5 bis** L'ufficio, in presenza delle situazioni contemplate al comma 1, ad accertamento formato ma almeno 60 giorni prima della notifica dell'avviso, invia al contribuente una comunicazione nella quale è indicato il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, la proposta di adesione ed i conteggi dell'importo liquidato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; l'adesione formale del contribuente ed il pagamento del dovuto, anche in forma rateale, permettono la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento (*comma in vigore dal 01/01/2005*)
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può presentare all'ufficio tributi, con apposita istanza in carta libera, la richiesta di accertamento con adesione.
2. Nell'istanza di cui al comma 1 il contribuente deve indicare, a pena di improcedibilità della stessa, il recapito cui devono essere dirette le comunicazioni dell'ufficio inerenti il procedimento.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi, per un periodo di 90 giorni, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio comunica al contribuente l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali richieste di differimento, motivate, dovranno essere avanzate dal contribuente prima della data di convocazione.
7. Il Responsabile del procedimento redige un verbale riguardante le operazioni compiute, le comunicazioni effettuate, l'eventuale mancata comparizione dell'interessato e l'esito negativo del concordato.

Art. 6 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile o suo delegato.
2. Nell'atto di accertamento sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. In contraddittorio devono essere valutati:
 - la fondatezza delle argomentazioni di ordine tecnico/estimativo addotte dal contribuente;
 - i costi di soccombenza conseguenti alla instaurazione di un eventuale contenzioso e gli oneri derivanti dal rischio che gli avvisi di accertamento non potranno essere rinotificati per intervenuta decadenza del termine.
4. Nella suddetta attività, per quanto di competenza, verrà assicurata la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – settore Urbanistica.

Art. 7 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. Successivamente l'ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione lui destinato.
3. Relativamente alla T.A.R.S.U., l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. (Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale dell'imposta in un massimo di 8 rate trimestrali dell'importo minimo di € 120) *(comma abrogato dal 01/01/2005).*
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può concordare la rateizzazione del versamento totale alle seguenti condizioni:
 - a Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - b Importo minimo rateizzabile: € 150,00
 - c Durata massima: 18 mesi
 - d Importo minimo per singola rata: € 50,00

e **Periodicità delle rate: bimestrale o trimestrale** (*comma in vigore dal 01/01/2005*)

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta ma non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. Sull'importo delle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi legali al tasso corrente.
7. Il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso.
8. (Qualora le somme rateizzate superino l'importo di €. 25.830, l'ufficio richiede adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.) (*comma abrogato dal 01/01/2005*)
L'ufficio richiede idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.830,00 (*comma in vigore dal 01/01/2005*)
9. Per le rate successive alla quinta vengono addebitate al contribuente le spese d'incasso delle stesse. (*comma in vigore dal 01/01/2005*)

Art. 8 – Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, comunque, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di $\frac{1}{4}$.

CAPO III

Riduzioni delle sanzioni per adesione ed omessa impugnazione

Art. 8 – Riduzione della sanzione.

1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione.
Il contribuente viene informato di detta possibilità di riduzione apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dallo stesso in fase di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione a seguito del controllo formale della dichiarazione, nonché quelle che conseguono mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV **Disposizioni finali**

Art. 9 – Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2005